

# LEGA NAVALE ITALIANA

PRESIDENZA NAZIONALE

## REGOLAMENTO DELLE SEDI NAUTICHE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
<b>Capo I Principi generali</b> .....	<b>2</b>
1. Pubblicità e trasparenza .....	2
2. Unità in transito.....	2
3. Assegnazioni riservate ai disabili.....	3
4. Canone di ormeggio.....	3
<b>Capo II Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca</b> .....	<b>3</b>
5. Titolarità dell'assegnazione.....	3
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni.....	3
7. Regime proprietario dell'unità da diporto .....	3
8. Condizioni per l'assegnazione.....	4
9. Inalienabilità del posto barca.....	5
10. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi.....	5
11. Trasmissibilità dell'assegnazione a soci comunisti.....	5
12. Responsabilità del socio assegnatario.....	5
13. Effetti dei provvedimenti disciplinari.....	5
<b>Capo III Graduatoria di merito</b> .....	<b>5</b>
14. Graduatoria di merito.....	5
15. Presentazione della domanda.....	6
16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.....	6
17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.....	7
18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato.....	7
19. Unità in regime di comunione. Divieto di cumulo.....	7
<b>Capo IV Decadenza dall'assegnazione del posto barca</b> .....	<b>7</b>
20. Cause di decadenza.....	7
21. Esclusione dalla graduatoria di merito.....	8
<b>Capo V Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche</b> .....	<b>8</b>
22. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.....	8
23. Approvazione dell'assemblea dei soci.....	9
24. Controllo della Presidenza Nazionale.....	9
<b>Capo VI Disposizioni finali. Prima applicazione</b> .....	<b>10</b>
25. Entrata in vigore. Prima applicazione.....	10
26. Esenzioni.....	10
<b>TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO</b>	

## PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le Sezioni, le Delegazioni, i Centri nautici ed i Centri Culturali dell'Ente, di seguito denominati "strutture periferiche", ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in relazione a provvedimenti concessori, ovvero d'altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni competenti.

Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l'assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d'ormeggio di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi. Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui all'art. 34, n. 3, del Regolamento allo Statuto:

- a) divieto di concessione a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;
- b) formazione di graduatorie per l'occupazione di posti d'ormeggio e per l'iscrizione nelle liste di attesa in base a criteri di merito da stabilir nei regolamenti interni;
- c) formale accettazione della normativa specifica, da parte del socio assegnatario.

## Capo I

### Principi generali

**1. Pubblicità e trasparenza** – La struttura periferica che dispone di sistemazioni d'ormeggio o di stazionamento a terra è tenuta annualmente ad indicare con provvedimento formale, predisposto dall'organo di governo locale ed approvato dall'assemblea dei soci, il numero di posti di ormeggio disponibili, stabilito in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, in relazione a:

- dimensioni e caratteristiche dell'area in concessione;
- profondità dei fondali;
- spazi di manovra;
- caratteristiche fisiche degli ormeggi.

Il provvedimento di cui al primo comma è reso noto con idonee forme di pubblicità, ed è soggetto all'approvazione dell'assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.

**2. Unità in transito.** – Con disposizioni da emanarsi localmente, nella determinazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci le strutture periferiche possono prevedere la facoltà di utilizzare uno o più posti, in acqua o a terra, per le esigenze della struttura stessa ovvero per ragioni di ospitalità. In tal caso, i relativi posti sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.

Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le esigenze della struttura periferica nonché le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsivoglia finalità commerciale.

Le unità da diporto in transito che inalberano il guidone sociale, purché battenti bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente dalla struttura periferica per i primi tre giorni di sosta, compatibilmente con le esigenze della struttura stessa.

**3. Assegnazioni riservate ai disabili.** - Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche devono riservare almeno il 2% dei posti ai soci disabili, purché le condizioni psico-fisiche di questi siano compatibili con le suddette finalità e gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, da cui risulti il riconoscimento di invalidità pari ad almeno il 70%.

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti, verrà data priorità ai soci con difficoltà motorie, in conformità con la graduatoria di merito predisposta secondo quanto previsto dal presente regolamento.

A prescindere dalla qualità di socio del disabile, le strutture periferiche devono utilizzare le proprie attrezzature per agevolare l'imbarco e lo sbarco dei disabili che ne facciano richiesta.

**4. Canone di ormeggio.** - Il canone da corrispondere per l'assegnazione del posto barca è determinato annualmente dall'organo di governo della struttura periferica, e, di massima, non dovrà essere inferiore al 60% di quanto praticato localmente dai marina o dai privati. Il canone non dovrà, comunque, eccedere il 100% di quanto il socio sarebbe tenuto a versare all'Ente pubblico concedente nel caso di assegnazione della concessione a titolo individuale, al lordo di imposte, diritti di trascrizione ed altri oneri comunque denominati, definito, ai fini della presente norma, importo "pieno". La maggiore somma derivante dalla differenza tra quanto riscosso dai soci assegnatari di posti barca e quanto versato all'Ente pubblico concedente, al netto delle spese di gestione e di manutenzione, dovrà essere destinata al finanziamento delle attività istituzionali di cui all'articolo 2 dello Statuto.

## Capo II

### Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

**5. Titolarità dell'assegnazione.** – Il posto barca è assegnato al socio e non all'imbarcazione o al natante di proprietà.

**6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni.** – Ciascun socio può essere assegnatario di un solo posto barca.

Qualora più soci siano tra loro legati da vincoli di parentela entro il secondo grado, e risultino domiciliati e conviventi presso la medesima residenza o dimora abituale, soltanto uno di essi potrà risultare assegnatario.

**7. Regime proprietario dell'unità da diporto** - E' tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci. L'assegnazione

è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quello di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto.

La proprietà dell'unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) qualora l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l'unità è detenuta o posseduta.
- b) in caso di comproprietà dell'unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comunisti, e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.
- c) in caso di due soli soci comunisti, l'assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio di maggioranza. Ove i soci comunisti siano più di due, l'assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria.
- d) i requisiti concernenti la proprietà dell'unità devono risultare:
  - da dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma autenticata o da scrittura privata sottoscritta da tutti i soci comunisti innanzi al Presidente della struttura periferica o suo delegato;
  - dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica.
- e) nel solo caso in cui un socio, già in regime di comunione legale con il coniuge, diventi comproprietario con terzi di una diversa unità da diporto, la somma dei carati a lui attribuiti non potrà comunque superare la quota complessiva di 24 Kt.
- f) fatta salva l'eccezione di cui alla precedente lett. e), ciascun comproprietario, oltre a risultare socio iscritto alla struttura periferica, deve aver maturato l'anzianità minima di due anni, prevista per la presentazione della domanda di assegnazione di posto barca.
- g) l'assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell'unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l'altro non ha maturato i due anni di anzianità.

**8. Condizioni per l'assegnazione.** - Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) risultare socio ordinario o assimilato della struttura periferica da almeno due anni solari;
- b) essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e con il pagamento della quota supplementare;
- c) oltre a disporre della proprietà dell'unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea, e deve altresì impegnarsi ad inalberare il guidone sociale, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento allo Statuto;
- d) avere iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;
- e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile;
- f) assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'opera di propaganda della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto.

**9. Inalienabilità del posto barca.** – Il posto barca è assegnato al socio dalla struttura periferica di appartenenza, la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con l'Amministrazione pubblica. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.

Con particolare riferimento alla durata massima dell'assegnazione, le posizioni dei soci che con atto di liberalità abbiano corrisposto una rilevante quota di primo ingresso, ovvero abbiano rinunciato ad insistere nella concessione individuale a vantaggio della struttura periferica, rientrano nella disciplina di favore specificamente prevista dalla Sez. 1<sup>a</sup>, lett. C), nn. 7 ed 8) della Tabella dei punteggi di merito allegata al presente regolamento.

**10. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi.** – In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata per l'anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del *de cuius* entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana o provvedano, entro sei mesi dall'apertura della successione, ad acquistare la qualità di socio.

**11. Trasmissibilità dell'assegnazione a soci comunisti.** - Fatta salva la trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi di cui al precedente articolo 10 del presente regolamento, quando l'unità risulta essere in regime di comunione tra più soci, nel caso in cui il socio formalmente assegnatario perda, per qualunque causa, la qualità di socio ovvero rinunci alla qualifica di assegnatario, questa può essere assunta da uno dei soci comunisti, a condizione che la comproprietà del nuovo assegnatario non sia stata acquisita successivamente all'assegnazione effettuata nei confronti del socio cessato, uscente o rinunciatario.

**12. Responsabilità del socio assegnatario.** - In nessun caso l'assegnazione di un posto barca comporta la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della struttura periferica. Essa resta nella piena disponibilità del socio proprietario, con ogni conseguenza ai fini di legge.

**13. Effetti dei provvedimenti disciplinari.** – Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.

### Capo III Graduatoria di merito

**14. Graduatoria di merito.** - Gli organi di governo delle strutture periferiche predispongono annualmente la graduatoria di merito dei soci che aspirano ad ottenere l'assegnazione di un posto barca.

La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere l'assegnazione /mantenimento del posto barca, ovvero il godimento degli ulteriori servizi accessori forniti dalla struttura periferica. *(A titolo esemplificativo: parcheggi, piazzuole, posto ombrelloni, uso delle unità di proprietà della struttura, etc.).*

La graduatoria di merito, distinta in tre sezioni, deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

La prima sezione della graduatoria, redatta entro il limite numerico dei posti barca determinato ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, costituisce la "Lista di assegnazione/mantenimento per l'anno corrente".

La seconda sezione della graduatoria, redatta oltre il limite numerico di cui al comma precedente, costituisce la "Lista d'attesa". Detta seconda lista è utilizzata qualora nel corso dell'anno, ovvero alla scadenza di esso, si vengano a liberare permanentemente uno o più posti barca ovvero spazi da destinarsi all'ormeggio delle unità da diporto.

La terza sezione della graduatoria costituisce la "Lista di variazione", in cui sono iscritte le domande dei soci già assegnatari di posto barca, che aspirano ad ottenere l'assegnazione di un posto barca di dimensioni maggiori o lo spostamento del posto d'ormeggio.

L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella allegata al presente regolamento. L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio.

Il mantenimento dell'assegnazione del posto barca per più anni consecutivi è subordinato al conseguimento del punteggio di merito minimo di 6 punti per ciascun anno, riportato nella Tabella allegata al presente regolamento. Il socio in lista d'assegnazione/mantenimento permane nel godimento dell'assegnazione anche se il suo punteggio è inferiore a quello di soci iscritti nella Lista d'attesa ovvero nella Lista di mantenimento. Egli perde il diritto al mantenimento dell'assegnazione esclusivamente nel caso in cui non raggiunga il punteggio minimo di 6 punti.

I 6 punti utilizzati per conseguire l'assegnazione/mantenimento sono consumati al termine del periodo di assegnazione, e devono essere espunti dal computo della graduatoria di merito.

Gli eventuali punti eccedenti maturati dai soci assegnatari possono essere computati, a scelta dei soci, nella graduatoria per la Lista d'attesa ovvero in quella per la Lista di variazione.

La Tabella allegata al presente regolamento detta le istruzioni per il computo e l'attribuzione dei punteggi di merito nelle tre sezioni della Tabella medesima.

**15. Presentazione della domanda.** – Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale il socio deve presentare apposita domanda alla struttura periferica.

Le modalità, l'elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda sono determinati dai regolamenti delle strutture periferiche, di cui al successivo articolo 22.

**16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.** - La graduatoria di merito, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima.

Il reclamo, indirizzato all'organo al vertice della struttura periferica, viene da questi deciso entro 15 giorni dalla ricezione.

Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

Salvo diversa deliberazione dell'organo decidente, la proposizione del reclamo non sospende l'efficacia della graduatoria.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.

**17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.** – La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20, comma secondo, del presente regolamento.

**18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato.** – Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

**19. Unità in regime di comunione. Divieto di cumulo.** – I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di una unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comunione. Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che viene indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria.

## Capo IV

### Decadenza dall'assegnazione del posto barca

**20. Cause di decadenza.**- Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto;

- b) il mancato pagamento della quota annuale e di quella supplementare, della quota di iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, e/o del canone di ormeggio, di cui al precedente articolo 4;
- c) grave inosservanza delle norme in materia di sicurezza;
- d) mancata occupazione del posto barca, senza giustificato motivo;
- e) rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di legittime attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto.

La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'organo al vertice della struttura periferica, avverso cui è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

**21. Esclusione dalla graduatoria di merito.** - I soci dichiarati decaduti dall'assegnazione di posto barca sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l'anno corrente, anche da quelle relative ai i due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza.

## Capo V

### Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.

**22. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.** - Le strutture periferiche titolari di concessioni demaniali per l'ormeggio di unità da diporto sono tenute a disciplinare con proprio regolamento interno l'assegnazione di posti barca ai soci iscritti utilmente nella graduatoria di merito.

I predetti regolamenti locali devono conformarsi alle norme ed ai principii contenuti nel presente regolamento nazionale. Essi, inoltre, devono prevedere:

- a) l'istituzione di un registro di tutte le unità di proprietà della struttura periferica o dei soci. Il registro deve contenere il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell'unità, aggiornato con l'applicazione dei bollini annuali sui certificati di iscrizione al Registro del naviglio della Lega Navale Italiana, rilasciati dalla Presidenza Nazionale;
- b) la fissazione dei criteri con cui procedere all'assegnazione di posti barca ai soci compresi nella "Lista d'attesa per l'anno corrente" di cui al precedente articolo 15, comma 4, ovvero, alternativamente o subordinatamente, all'assegnazione di posti barca di dimensioni maggiori ai soci compresi nella "Lista di variazione" di cui al menzionato articolo 15, comma 5; *(A titolo esemplificativo, i detti criteri, fissati localmente, potranno stabilire che gli spazi resisi disponibili verranno assegnati alternativamente tra i soci iscritti nelle due citate liste (ad esempio, un posto (o due, o tre...) alla Lista d'attesa, ed un posto alla Lista di variazione. Oppure, si potrà stabilire che si attinge alla lista di variazione soltanto quando siano state soddisfatte tutte le domande presenti nella Lista d'attesa (subordinatamente));*



- c) Le modalità, l'elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per l'inserimento nella graduatoria di merito;
- d) la possibilità di assegnare punti valevoli per l'inserimento nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 14, nei limiti stabiliti dalla Sezione 1, lett. E), della Tabella allegata presente regolamento. Il punteggio massimo complessivo attribuibile in relazione a specifiche attività locali o particolari benemerienze dei soci non può essere superiore ad 1 punto;
- e) le modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell'unità da diporto in caso di decadenza dall'assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il socio non ottemperi al relativo provvedimento per negligenza o per altro motivo;
- f) la facoltà, per gli organi di governo della struttura periferica, di variare i posti di ormeggio nell'ambito della sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative o organizzative, da formalizzarsi con apposita delibera;
- g) l'obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla struttura periferica ogni uscita in mare che si protragga oltre le 24 ore, nonché la prevista durata dell'assenza;
- h) la facoltà per la dirigenza della struttura di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti di soci in transito;
- i) le modalità per l'alaggio, il varo, il rimessaggio, e lo stazionamento a terra delle unità da diporto, inclusa la disciplina per l'utilizzo delle attrezzature (verricelli e gru, invasature, selle, etc.);
- j) le disposizioni di dettaglio per l'ormeggio (uso dei parabordi, delle cime d'ormeggio, dei sistemi antistrappo, di scalette e/o passerelle per l'accesso, etc.);
- k) le modalità di deposito di materiali in magazzino, nel rispetto delle norme di sicurezza ( con particolare riferimento a sostanze combustibili, olii lubrificanti, solventi, etc.);
- l) le modalità di utilizzo di locali igienici e docce, nonché le norme sull'assegnazione di stipetti, armadi, ripostigli, ed altro;
- m) La disciplina dei rapporti con il personale addetto alla banchina, alle attrezzature, o alla guardiania.

**23. Approvazione dell'assemblea dei soci.** - I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche sono emanati con deliberazione degli organi di governo locale, soggetta all'approvazione dell'assemblea dei soci della struttura periferica, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto.

In prima votazione l'assemblea dei soci approva il regolamento con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci aventi diritto. In seconda votazione è richiesta la maggioranza dei 3/5 dei soci aventi diritto. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei soci votanti.

**24. Controllo della Presidenza Nazionale.** – I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche di cui al precedente articolo 23 non sono soggetti, quale condizione integrativa dell'efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale.

Successivamente all'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea dei soci della struttura periferica, essi sono da considerarsi parte integrante del presente regolamento, sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di provenienza.

La mancata conformità dei predetti regolamenti o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina *ipso facto* la nullità che può essere rilevata:

- d'ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposizione dell'organo decidente in sede di ricorso di cui all'art. 16;
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all'inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza corredandola del proprio parere.

## Capo VI

### Disposizioni finali. Prima applicazione

**25. Entrata in vigore. Prima applicazione.** – Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 1° settembre 2016. La prima lista di assegnazione/mantenimento al 1/1/2017 coincide con la situazione degli ormeggi al 31/12/2016 e, analogamente, per la lista d'attesa.

Entro il 31 maggio 2017 le strutture periferiche emaneranno i regolamenti locali in attuazione degli artt. 22 e 23 che dovranno essere inviati ai Delegati Regionali per la successiva trasmissione alla Presidenza Nazionale corredati dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 24 e dandone informazione alla Sezione/Delegazione. Dell'esito di detta verifica, il Delegato Regionale informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Regolamenti.

La graduatoria di merito per l'anno 2018 di cui all'art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza alle norme del presente regolamento e del regolamento di cui all'art. 22.

**26. Esenzioni.** – nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, superati i quali si provvede con la priorità ai più anziani di età/iscrizione, possono essere esentati dal partecipare alle graduatorie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età, purchè non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all'Organo di governo della struttura.

## TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO

### Allegata al regolamento delle sedi nautiche delle strutture periferiche

Il CDS (o il Commissario per le strutture commissariate) al termine di ogni anno solare provvede ad assegnare ai soci il punteggio di merito maturato nell'anno precedente e stila la graduatoria di merito annuale necessaria per l'assegnazione dei servizi offerti dalla struttura quali i posti barca a mare e a terra, parcheggi, piazzuole, posto stagionale ombrelloni, uso delle imbarcazioni di proprietà della struttura.

La graduatoria costituisce la lista attraverso cui, in modo obbligatorio ed esclusivo, può ottenersi l'assegnazione del posto barca. Essa deve essere pubblicata entro il 31 marzo di ciascun anno.

I punti di merito, per la formazione delle graduatorie delle varie liste, sono attribuiti ai soci in regola, secondo i parametri sotto riportati che hanno forza di norma e validità annuale.

I punteggi relativi ad attività istituzionali o comunque non occasionali e prolungate nel tempo, vengono computati per mese. Negli altri casi, in cui le attività valutabili sono da ritenersi occasionali, e comunque in tutti i casi in cui la Tabella preveda un intervallo di oscillazione, la puntuale identificazione del punteggio è rimessa all'apprezzamento discrezionale degli organi di governo delle strutture periferiche, che provvederanno con apposita delibera emanata anteriormente all'identificazione dei singoli soci beneficiari, tenendo conto delle osservazioni riportate in nota.

Ai sensi dell'art. 14, co. 8, del presente regolamento, *"Il mantenimento dell'assegnazione del posto barca, una volta assegnato, è subordinato al conseguimento del punteggio di merito minimo di 6 punti per ciascun anno, riportato nella Tabella allegata al presente regolamento."*

<b>SEZIONE 1^ - LISTA DI ASSEGNAZIONE/MANTENIMENTO</b>	
<b>A) ATTIVITÀ ISTITUZIONALI</b>	
1- Presidente della Sezione o della Delegazione e Delegato Regionale iscritto alla struttura	0,50 al mese
2 - Vice Presidente, Presidente Collegio dei Probiviri, Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, Segretario, Tesoriere, Consigliere agli sport, Consigliere alla Sede	0,30 al mese
3 - Componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri	0,20 al mese
<b>B) ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE</b>	
1 – Componente del Comitato organizzatore di eventi sociali (manifestazioni sportive, eventi culturali, mostre e rassegne, etc.), Direttore Tecnico, Coadiutore dei Gruppi Sportivi, componente di Commissione tecnico-legale <sup>1</sup> .	1 all'anno
2 – Attività tecniche e manutentive <sup>2</sup> e collaborazioni conferite dal Presidente della struttura periferica, prestate per l'intero anno, senza alcuna remunerazione, il cui espletamento sia	1

<sup>1</sup> Esclusi i componenti del CDS. Non è cumulabile il punteggio per direttore tecnico e coadiutore di gruppo sportivo con quello di componente del comitato organizzatore degli eventi sociali.

verificato al termine dell'anno con apposita delibera dell'organo di governo della struttura periferica <sup>3</sup> .	all'anno
3 – Delegati scolastici iscritti alla struttura, che abbiano concretamente svolto attività istituzionali, documentata e avallata dall'Organo di governo di una struttura periferica.	0,30
4 – Istruttori di corsi di avviamento agli sport nautici o d'altro settore	0,30
<b>C) MERITI SOCIALI INDIVIDUALI<sup>4</sup></b>	
1 – Socio benemerito ai sensi dell'art. 4 del regolamento allo Statuto	2
2 – Partecipazione alle assemblee della struttura periferica, indette nel corso dell'anno (per ogni evento)	0,50
3 – Delega rilasciata per partecipazione alle assemblee della struttura, indette nell'anno (per ogni delega).	0,25
4 - Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta dall'organo direttivo, a <sup>5</sup> : - eventi sportivi di particolare interesse nautico (gare veliche di carattere nazionale, regate nazionali e/o internazionali, campionati nazionali e/o internazionali); - gare di pesca ufficiali valevoli per la qualificazione a campionati nazionali e/o internazionali.	0.50
5 – Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta dall'organo direttivo (con apposita delibera), a eventi sociali e nautici con messa a disposizione della propria unità per fini istituzionali della L.N.I. (per ogni evento)	0,50
6 – Per: - particolari riconoscimenti istituzionali di merito; - sponsorizzazioni rilevanti ai fini del raggiungimento di obiettivi istituzionali qualificanti; - conseguimento di risultati sportivi di rilievo nel settore della nautica ovvero della pesca sportiva (tutti con apposita delibera dell'organo direttivo) <sup>6</sup> .	0,25 – 1,5
7 - Partecipazione, con atto di liberalità, alla realizzazione o al potenziamento di infrastrutture sociali, del numero di posti di ormeggio , o di migliorie alla base nautica (tutti con delibera dell'organo direttivo) <sup>7</sup> .	0,5 - 3

<sup>2</sup> Il punteggio per attività tecniche e manutentive si ottiene partecipando in modo continuativo e non sporadico e/o occasionale all'attività di supporto alla Sezione e se il Socio cui sia richiesta la prestazione la presti con costanza e con il solo rimborso delle spese (meglio ancora se le spese siano sostenute dalla Sezione, quando ciò sia ordinariamente possibile) rinunciando all'onorario. Per le attività di natura professionale (di consulenza, assistenza legale, progettualità tecnica, ecc), rese dal socio professionista senza alcun addebito di onorario, il CDS valuta i presupposti per l'attribuzione del punteggio di merito all'atto della verifica dell'incarico svolto.

<sup>3</sup> Laddove non espressamente precisato, i punteggi singolarmente previsti alle lett. B e C costituiscono il punteggio attribuibile al Socio nell'arco annuale, non cumulabile nell'ambito della stessa fattispecie (cumulo di incarichi, prestazioni, sponsorizzazioni, ecc... ).

<sup>4</sup> Tutti i punti di merito previsti alla lettera A, B, C, D sono tra loro cumulabili, salvo le eccezioni di seguito riportate. Il punteggio per cumulo sub lett. B e C non può eccedere punti 1 per anno, fatta eccezione per il punteggio sub lett. C.5, C.6, C.7, C.8 che non rientrano nel computo del cumulo.

<sup>5</sup> La partecipazione autorizzata dall'organo direttivo con le insegne della sezione, di cui alla lett. C.4 comporta l'attribuzione di punti 0.50 in totale, indipendentemente dal numero di eventi sportivi e gare ufficiali di pesca cui il socio abbia partecipato nel corso dell'anno.

<sup>6</sup> Il punteggio indicato è il massimo che si possa ottenere nel corso dell'anno per tali attività.

<sup>7</sup> Il punteggio di "3" è il massimo che si possa ottenere nell'anno per tali attività e dovrà essere determinato/modulato in funzione della tipologia del contributo: se frutto di un contributo dovuto a seguito di decisione dell'Assemblea sezionale dei soci, quindi di fatto **obbligatorio**, questo sarà al massimo di **0,5 punti** (indipendentemente dalla cifra

8 - Rinuncia alla concessione individuale, con relativo subingresso della struttura periferica di appartenenza nella titolarità della concessione d'ormeggio <sup>8</sup> .	4
<b>D) ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA L.N.I. E PER PARTECIPAZIONE ATTIVA</b>	
Al Socio che nell'anno abbia attivamente contribuito all'attività sociale con l'espletamento di incarichi istituzionali o conferiti dall'organo direttivo o partecipando ad almeno due (compresa la partecipazione alle assemblee della struttura periferica) tra le attività preventivamente individuate con apposita delibera dell'organo di governo <sup>9</sup> :	
1 Per ogni anno di anzianità di iscrizione alla LNI negli ultimi dieci anni consecutivi	0,25
2 Per ogni anno di partecipazione attiva trascorso dalla data della prima domanda di posto barca senza ottenere l'assegnazione e se in corso d'anno non sia stato utilizzato ormeggio per posto barca vacante per un periodo superiore a mesi sette	0.20
3 Ai soci che hanno ininterrottamente conseguito il punteggio di partecipazione attiva per 10 anni	1
<b>SEZIONE 2^ - LISTA DI ATTESA</b>	
Vengono computati i medesimi punti assegnati con riferimento alle attività/meriti previsti nella Sezione 1^ della Tabella. I soci che risultano assegnatari di posto barca in ragione del conseguimento dei 6 punti fissati dall'art. 14, comma 8, del regolamento, al termine dell'anno di assegnazione vedono consumarsi i predetti 6 punti. Detti punti, per l'effetto, vengono sottratti dal cumulo dei punti assegnati al socio nella presente Sezione 2^ (punteggio "speso"). Norma di riferimento: art. 14.	
<b>SEZIONE 3^ - LISTA DI VARIAZIONE</b>	
Vengono computati i medesimi punti assegnati con riferimento alle attività/meriti previsti nella Sezione 1^ della Tabella. I soci che risultano assegnatari di posto barca in ragione del conseguimento dei 6 punti fissati dall'art. 14, comma 8, del regolamento, al termine dell'anno di assegnazione vedono consumarsi i predetti 6 punti. Detti punti, per l'effetto, vengono sottratti dal cumulo dei punti assegnati al socio nella presente Sezione 3^ (punteggio "speso"). Norma di riferimento: art. 14.	

**Nota.** A parità di punteggio, viene data la preferenza, nell'ordine:

- anzianità di iscrizione presso la struttura periferica;
- anzianità di iscrizione presso la Presidenza Nazionale;
- anzianità anagrafica.

---

erogata, uguale per tutti); esso dovrà essere assegnato per l'anno in cui è stato chiesto/dato entro i termini previsti. Se viceversa è frutto di un **contributo totalmente volontario** e considerato consistente e senza del quale non sarebbe stato possibile la realizzazione o il potenziamento delle infrastrutture sociali, il punteggio dovrà essere assicurato ogni anno e dimensionato da **0,5 punti** fino al massimo di **3 punti** in funzione e proporzionalmente al contributo erogato, secondo le decisioni del CDS approvate dall'Assemblea dei soci di sezione.

<sup>8</sup> Il punteggio va considerato fin tanto che il socio non perda la titolarità della assegnazione per i motivi indicati al punto 10 del presente documento.

<sup>9</sup> I Soci che non partecipano attivamente all'attività sociale non conseguono punti di merito per anzianità.